

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2020, n. 19-1370

L. 157/1992. LR 5/2018. Stagione venatoria 2019/2020: revoca sospensione caccia di selezione, di cui alla DGR 18-1130 del 13.03.2020. Stagione venatoria 2020/2021: avvio caccia di selezione al cinghiale e approvazione primo elenco piani prelievo selettivo cinghiale. Proroga al 30.06.2020 per presentazione domande di ammissione di cui alla DGR 21-2512 del 03.08.2011.

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la Ricerca e la Protezione Ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

l'articolo 13 della legge regionale 5/2018, prevede al comma 1 che, la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 203/2005;

l'articolo 28 della citata legge regionale 5/2018 al comma 7 stabilisce che "*7. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi*".

Richiamato che:

la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. ha approvato le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013, ad integrazione delle suddette Linee Guida, ha poi approvato le "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte";

in particolare, i punti 3 e 7 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 94-3804 e il punto 2 dell'allegato A della D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 individuano l'iter per l'approvazione dei piani di gestione degli ungulati, piano valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale quanto per i piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina;

l'esercizio venatorio alla specie cinghiale, nella forma di caccia di selezione, è consentito solo in base a piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti,

approvati dalla Giunta regionale sulla base delle proposte degli organismi di gestione degli ATC/CA e delle AFV e AATV e che tale autorizzazione è subordinata all'effettuazione, da parte dei richiedenti, di puntuali verifiche degli indici di presenza o di censimenti volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute da aziende agricole, da associazioni, da Enti locali e da privati cittadini le quali tutte evidenziano le conseguenze, anche di ordine pubblico, derivanti dalla capacità pervasiva del suide in questione responsabile di causare rilevanti danni alle attività antropiche, in modo particolare alle coltivazioni agricole, nonché di provocare numerosi incidenti stradali.

Dato atto che:

l'incremento del ricorso alla caccia di selezione al cinghiale attraverso la previsione di periodi più ampi nel rispetto delle indicazioni ISPRA e attraverso l'invito agli ATC/CA ad usufruire maggiormente di tale possibilità, consente di sviluppare azioni mirate che, oltre ad essere meno impattanti verso altri tipi di fauna, permettono di contenere le presenze di cinghiali sul territorio regionale limitando il fenomeno dei danni alle attività agricole e degli incidenti stradali;

tale forma di caccia (di selezione), comunque poco impattante sull'altra fauna presente sul territorio in quanto si realizza attraverso azioni mirate, permettendo di contenere la presenza delle popolazioni di cinghiale sul territorio regionale, viene a limitare i danni causati dalla specie in questione all'agricoltura e a ridurre il numero degli incidenti stradali.

Ritenuto pertanto, necessario, acquisito il parere di ISPRA e sentita la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica istituita con DGR. n. 30-8557 del 15 marzo 2019, attivare tale forma di caccia a partire dal 16 maggio 2020 rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del calendario venatorio generale 2020-2021.

Acquisito il parere favorevole espresso dalla suddetta Commissione consultiva regionale in data 11 marzo 2020, agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca.

Preso atto della nota prot. n. 15052 del 03 aprile 2020, agli atti del suddetto Settore, con la quale ISPRA ha, tra l'altro, evidenziato la necessità, alla luce del segnalato incremento dei danni all'agricoltura e del numero degli incidenti stradali, di fornire agli ATC, CA, AFV e AATV specifiche linee guida che prevedano "l'invito ad utilizzare la caccia di selezione per coadiuvare il controllo della specie almeno nelle aree critiche di presenza del cinghiale", nonché il potenziamento del prelievo di femmine e giovani, l'estensione dei periodi di caccia e la effettiva realizzazione dei piani proposti.

Dato atto che il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, in linea a quanto suggerito dall'ISPRA ha elaborato una proposta di regolamento in fase di approvazione, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 5/2018, che prevede misure più incisive per il contenimento della specie, stabilendo che alcune di tali misure potranno già essere recepite nella stesura del prossimo calendario venatorio 2020/2021.

Preso atto delle schede dei piani di prelievo selettivo del cinghiale adottate, sulla scorta dei censimenti e degli abbattimenti della passata stagione, dagli istituti venatori e proposte per l'approvazione da parte della Giunta regionale, agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca.

Dato atto che, così come risulta dall'istruttoria effettuata dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, le "schede riassuntive" e le "schede dei piani di prelievo" contengono tutti gli elementi qualificanti e sostanziali dell'organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria e che i piani di prelievo selettivo, presentati dagli istituti venatori, sono coerenti con quanto disposto dalle vigenti linee guida per il prelievo selettivo del cinghiale della Regione Piemonte.

Richiamata la DGR n. 18-1130 del 13 marzo 2020 “Emergenza COVID-19. Proroga al 30 aprile 2020 per la presentazione delle istanze relative agli (OGUR), alle (ACS), all’adozione di regolamenti e alla restituzione contrassegni. Sospensione della caccia di selezione e delle attività di censimento e monitoraggio della fauna”.

Richiamato il DPCM 26 aprile 2020 che consente gli spostamenti all’interno del territorio regionale per le motivazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), ovvero per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti.

Richiamato, in particolare, che lo stesso DPCM all’art. 1, comma 1, lettera f), consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Ritenuto pertanto di revocare la sospensione della caccia di selezione, di cui alla DGR n. 18-1130 del 13 marzo 2020 e di consentirne l’attività nel rispetto di quanto sopra stabilito e, quindi, in particolare, senza il contatto diretto fra le persone e mantenendo il distanziamento sociale.

Richiamate le D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 come modificate con DD.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012, n. 93-3803 del 27.4.2012, n. 60-3950 del 29.5.2012, n. 18-6344 del 09.09.2013 e n. 7-1303 del 13.4.2015 recanti gli indirizzi e criteri in ordine all’ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A.

Richiamato in particolare che l’articolo 2, comma 4, dell’Allegato di cui alla suddetta DGR n. 21-2512 del 03 agosto 2011, come da ultimo modificata, sancisce che “Le domande di nuova ammissione e/o di ulteriore ammissione devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 maggio di ogni anno [...]”.

Richiamato inoltre l’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020.

Ritenuto pertanto di prorogare, in conformità all’articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020, al 30 giugno 2020 il termine finale di presentazione delle domande di nuova ammissione o di ulteriore ammissione, di cui all’articolo 2, comma 4, dell’Allegato alla DGR n. 21-2512 del 03 agosto 2011, come da ultimo modificata, “Indirizzi e criteri in ordine all’ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA”.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 11 – quaterdecies, comma 5, della legge 248/2005:

- di stabilire che, per l’anno venatorio 2020/2021, la caccia di selezione al cinghiale inizi il 16 maggio 2020 e di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione del calendario venatorio generale 2020-2021, nel rispetto della normativa vigente;
- di approvare pertanto l’apertura della caccia di selezione al cinghiale, per l’intero territorio regionale, per il periodo 16 maggio 2020 – 15 marzo 2021 così come riportato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, per la stagione venatoria 2020/2021, un primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamato che, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi del cinghiale, per ogni abbattimento dovrà essere redatta in originale e copia (una copia da consegnarsi all’abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell’A.F.V. o dell’A.A.T.V.) apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell’animale abbattuto e che all’atto dell’abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di revocare la sospensione della caccia di selezione stabilita con la DGR n. 18-1130 del 13 marzo 2020 e di consentirne l'attività nel rispetto della vigente normativa in tema di contenimento covid-19, in particolare, senza il contatto diretto fra le persone e mantenendo il distanziamento sociale;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 11 – quaterdecies, comma 5, della legge 248/2005, per l'anno venatorio 2020/2021, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale decorra dal 16 maggio 2020, rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del calendario venatorio generale 2020-2021, nel rispetto della normativa vigente;
- di approvare l'apertura della caccia di selezione al cinghiale, per l'intero territorio regionale, per il periodo 16 maggio 2020 – 15 marzo 2021 così come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, per la stagione venatoria 2020/2021 un primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto della relazione tecnica relativa alla caccia di selezione al cinghiale per la stagione venatoria 2020/2021, predisposta dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca di cui all'allegato D), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi del cinghiale, per ogni abbattimento dovrà essere redatta in originale e copia (una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.) apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto e che all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno;
- di prorogare, in conformità all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020, al 30 giugno 2020 il termine finale di presentazione delle domande di nuova ammissione o di ulteriore ammissione, di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Allegato alla DGR n. 21-2512 del 03 agosto 2011, come da ultimo modificata, "Indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA";
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, di provvedere, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati, sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

1) Periodi previsti per la caccia di selezione al cinghiale:

Cinghiale

Classe	Periodo
ST - RO - MM	16 maggio - 31 agosto
Tutte	2 settembre - 31 gennaio
ST - RO - MM	1 febbraio - 15 marzo

1.1. L'entità degli abbattimenti sono approvati dalla Giunta regionale, in base a dettagliate relazioni presentate dai soggetti istanti che effettuano verifiche sulla stima delle popolazioni, analizzando dati sui danni, sugli abbattimenti e utilizzando forme di censimento con le metodologie applicabili a tali specie.

1.2. Al fine di garantire il prelievo di femmine e piccoli, i periodi dal 2 settembre al 30 settembre e dal 2 gennaio al 31 gennaio 2021 non possono essere oggetto di limitazioni da parte degli ATC e CA.

2) GIORNATE E ORARI

2.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

A) negli ATC:

la caccia di selezione al cinghiale, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato). I Comitati di gestione degli A.T.C. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 2.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia.

B) nei CA:

la caccia di selezione al cinghiale, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato). I Comitati di gestione dei C.A. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 2.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia.

C) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria al cinghiale è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato).

2.2. La caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

3) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

3.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 08 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 24 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 25 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

4) MODALITÀ' DI PRELIEVO

4.1. La caccia di selezione al cinghiale potrà essere esercitata alla cerca, all'aspetto o da appostamento.

4.2. Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono regolamentare la tipologia di caccia di cui al comma 4.1. e predisporre appostamenti (anche altane); tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.

4.3. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono identificare le zone in cui collocare gli appostamenti, definirne il numero massimo e disciplinarne le modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo.

4.4. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento.

4.5. Il prelievo è consentito con fucile a canna rigata dotato di ottica di calibro non inferiore a 7 mm. (compreso cal . 270).

4.6. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'A.T.C. o C.A. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero, potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dalla stessa. In tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

4.7. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente.

4.8. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

4.9. Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto, per ragioni tecniche, prima dall'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2021, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Per la caccia di selezione al cinghiale, al momento della consegna del tesserino regionale, l'A.T.C. o il C.A. attesta il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012 e s.m.i e dalla DGR n. 11-202 del 09 agosto 2019 che ha fornito gli indirizzi per l'applicazione delle percentuali previste per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i

cacciatori temporanei, ai sensi dall'art. 12 comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi non appena abbattuti, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i.).

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare al capo subito dopo l'abbattimento, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 in quanto riferibili alla caccia di selezione al cinghiale.

3.2. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.3. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018, durante l'esercizio venatorio, nonché nel corso delle attività di contenimento di selvatici, è obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retro riflettenti ad alta visibilità.

4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario sempre nel rispetto della normativa citata.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo del cinghiale in forma selettiva nel rispetto delle Linee guida regionali. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. le A.F.V /A.A.T.V rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali; gli ATC/CA, le A.F.V/A.A.T.V provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione/concessionario entro e non oltre il 31 marzo 2021. Il Presidente del

Comitato di gestione e il Concessionario devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca entro il mese di aprile.

6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

7) PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione e i concessionari degli AATV e AFV devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al presente calendario venatorio e alle istruzioni operative supplementari. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, e i concessionari degli AATV e AFV inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo selettivo del cinghiale approvato dalla Giunta regionale.
- chiusura della caccia alla specie a completamento del piano di prelievo autorizzato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i

cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

CINGHIALE
PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO
ELENCO 1

ALLEGATO C)

PROVINCIA	CODICE	DENOMINAZIONE	PIANO DI PRELIEVO SELETTIVO specie cinghiale			
			GIOVANI	ADULTI		TOTALE
				FEMMINE	MASCHI	
AL	ATC AL3	VALLI CURONE, GRUE E BORBERA	105	20	25	150
AL	ATC AL4	OVADESE – ACQUESE	60	40	50	150
BI	ATC BI1	BIELLA	250	40	40	330
BI	CA BI1	ALTE VALLI BIELLESI	150	25	25	200
CN	ATC CN1	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CN1	24	3	3	30
NO	ATC NO1	TICINO	120	40	80	240
NO	ATC NO2	SEZIA	120	40	80	240
TO	ATC TO1	ZONA EPOREDIESE	65	21	14	100
TO	ATC TO2	BASSO CANAVESE	40	12	8	60
TO	CA TO4	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	420	90	90	600
TO	CA TO5	VALLE ORCO, SOANA E CHIUSELLA	180	60	60	300
VC	ATC VC1	PIANURA VERCELLESE NORD	30	12	8	50
TOTALE PIANI PRESENTATI ELENCO 1			1.564	403	483	2.450

CINGHIALE
PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO
ELENCO 1

ALLEGATO C)

PROVINCIA	CODICE	DENOMINAZIONE	PIANO DI PRELIEVO SELETTIVO specie cinghiale			
			GIOVANI	ADULTI		TOTALE
				FEMMINE	MASCHI	
AL	AATV	AIMONETTA	18	6	6	30
AL	AATV	ALBERA AL 12	18	6	6	30
AL	AATV	BOZZOLE	27	9	9	45
AL	AATV	CASTELLO DI FAVA GROSSA	12	4	4	20
AL	AATV	CASTELNUOVO BORMIDA	12	4	4	20
AL	AATV	IL SERRAGLIO	15	5	5	25
AL	AATV	LA CENTURIONA	70	15	15	100
AL	AATV	LA LOMELLINA	50	8	7	65
AL	AATV	LAGO DI SARTIRANA	24	8	8	40
AL	AATV	LAVAGNINA	6	3	3	12
AL	AATV	LIGNOLO	18	6	6	30
AL	AATV	MONTACUTO	21	7	7	35
AL	AATV	MONTEACUTO MIOGLIOLA	3	3	2	8
AL	AATV	ROCCAGRIMALDA	18	6	6	30
AL	AATV	SANT'ANTONIO	7	1	2	10
AL	AATV	SELVAPIANA	12	4	4	20
AL	AATV	MONTEROSSO	12	4	4	20
AL	AATV	SELVA GAVAZZANA	27	9	9	45
AL	AFV	ALTA VAL BORBERA	21	4	5	30
AL	AFV	BANDIASSO	12	4	4	20
AL	AFV	BISIO	8	1	3	12
AL	AFV	COSTA MERLASSINO	12	4	4	20
AL	AFV	CUCCARO	12	4	4	20
AL	AFV	ISOLA MEZZANO	9	3	3	15
AL	AFV	LA CHIARANTA	3	2	2	7
AL	AFV	LE MURAZZE	4	2	2	8
AL	AFV	MALVICINO	3	3	2	8
AL	AFV	RABBIOSO	2	2	1	5
AL	AFV	RIVAROSSA FONTANA	18	6	6	30
AL	AFV	SABBIONE	12	4	4	20
AL	AFV	SEZZADIO	12	4	4	20
AL	AFV	SQUANETO	7	2	1	10
AT	AATV	ISOLA D'ASTI	12	4	4	20
AT	AATV	SCURZOLENCO	6	2	2	10
AT	AATV	VAL CHISONE	12	4	4	20
AT	AFV	CALLIANO	12	4	4	20
AT	AFV	CASORZO	6	2	2	10
AT	AFV	NICOLETTA	12	4	4	20
AT	AFV	SAN GRATO	12	4	4	20
BI	AATV	BARAGGIA	18	6	6	30

CINGHIALE
PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO
ELENCO 1

ALLEGATO C)

PROVINCIA	CODICE	DENOMINAZIONE	PIANO DI PRELIEVO SELETTIVO specie cinghiale			
			GIOVANI	ADULTI		TOTALE
				FEMMINE	MASCHI	
BI	AATV	CAVAGLIA'	12	4	4	20
BI	AATV	CERVO	15	5	5	25
BI	AATV	CONTEA DI PAVERANO	12	4	4	20
CN	AATV	BENESE	20	8	8	36
CN	AATV	CERESOLE D'ALBA	18	7	7	32
CN	AATV	MONDOLE'	18	6	6	30
CN	AATV	RONCAGLIA	16	7	7	30
CN	AATV	TENUTA POLLENZO	14	6	6	26
CN	AFV	BECCHI ROSSI	8	2	2	12
CN	AFV	FONTANA CAPPÀ	14	5	5	24
CN	AFV	MONDOLE'	60	15	15	90
CN	AFV	NAVETTE LIGURI	8	3	3	14
CN	AFV	PIETRAPORZIO	10	2	2	14
CN	AFV	SANT'ANNA	10	4	4	18
CN	AFV	VALCASOTTO	14	6	6	26
CN	AFV	MONREGALESE	24	8	8	40
CN	AFV	MONTE NEBIN	4	2	2	8
CN	AFV	VALMALA	10	4	4	18
NO	AATV	AGRATE CONTURBIA	25	16	17	58
NO	AATV	BARENGO	25	10	15	50
NO	AATV	CRESSA BOGOGNO	27	17	18	62
NO	AFV	GATTICO	25	17	20	62
TO	AATV	MAGLIONE	45	13	12	70
TO	AATV	SAN MARTINO	6	2	2	10
TO	AFV	ALBERGIAN	18	7	7	32
TO	AFV	BORGOMASINO	35	12	13	60
TO	AFV	DEL DUCA	4	2	2	8
TO	AFV	IL BARACCONE	25	7	8	40
TO	AFV	LA SERRA	12	4	4	20
TO	AFV	VALLONCRO'	8	4	4	16
TO	AFV	VESTIGNE'	12	4	4	20
VC	AATV	ARBORIO	6	2	2	10
VC	AATV	COLOMBI	6	2	2	10
VC	AATV	GATTINARA	24	8	8	40
VC	AATV	IL GERMANO REALE	6	2	2	10
VC	AATV	LENTA 1	15	5	5	25
VC	AATV	MANDRIA DI SANTHIA'	12	4	4	20
VC	AATV	IL MOSTAROLO	12	4	4	20
VC	AFV	BALOCCO	12	4	4	20
VC	AFV	BORGIO D'ALE	12	4	4	20

CINGHIALE
PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO
ELENCO 1

ALLEGATO C)

PROVINCIA	CODICE	DENOMINAZIONE	PIANO DI PRELIEVO SELETTIVO specie cinghiale			
			GIOVANI	ADULTI		TOTALE
				FEMMINE	MASCHI	
VC	AFV	ROASIO	7	2	1	10
VC	AFV	ROVASENDA	12	4	4	20
VC	AFV	VAL D'EGUA-CARCOFORO- ALTO SERMENZA	2	2	2	6
TOTALE PIANI PRESENTATI ELENCO 1			1.275	439	448	1.758

INTRODUZIONE

Con la DGR n. 17-5754 del 6 maggio 2013, la regione Piemonte ha approvato le “Linee guida per la gestione del cinghiale nella regione Piemonte”. In questo atto si dà la possibilità a tutti gli istituti venatori di utilizzare la caccia di selezione anche per il prelievo del cinghiale.

Dall’entrata in vigore delle suddette linee guida molti istituti, soprattutto di pianura, hanno iniziato a praticare tale tipo di prelievo per la gestione di questo suide, soprattutto all’interno delle Aziende Faunistiche Venatorie (AFV) e nelle Aziende Agri-Turistiche Venatorie (AATV). Per quanto riguarda i Comprensori Alpini (CA) il presente atto sembra avere meno rilevanza in quanto, già precedentemente all’approvazione delle “Linee guida”, era data la possibilità di prelevare capi di cinghiale in accoppiamento con altri ungulati oggetto di prelievo selettivo; questo di fatto, apriva ad una sorta di caccia di selezione al cinghiale all’interno dei CA, infatti, in alcuni CA che hanno richiesto piani di prelievo selettivo al cinghiale, non tutti gli animali abbattuti al di fuori dei metodi “tradizionali” di caccia a questa specie vengono conteggiati come oggetto di prelievo selettivo.


Sicuramente l’utilizzo di questo tipo di prelievo ha dei vantaggi rispetto ai metodi tradizionali in quanto può incidere in modo molto più penetrante sulla dinamica di popolazione di questa specie e nel lungo periodo agire come strumento per la riduzione dei danni alle colture e dei sinistri stradali. Di converso, va sottolineato come questa pratica, almeno in Piemonte, è piuttosto “giovane” e non tutti gli istituti venatori ne riescono ad apprezzare i vantaggi.

Di seguito viene presentata una breve analisi dei dati relativi agli abbattimenti ed ai danni agricoli da fauna selvatica desunti dalla Banca Dati regionale sui danni da fauna (procedura DAN-FAU) e dalle comunicazioni dei vari istituti sulla realizzazione dei piani di prelievo selettivo per il cinghiale.

ANALISI DEI PRELIEVI DELL’ULTIMO QUADRIENNIO (2016-2019)


In totale in Piemonte, nell’ultima stagione venatoria, sono stati abbattuti circa 19416 cinghiali con una leggera prevalenza degli ATC (11878) rispetto ai CA (7538). La serie storica (2013-2019) evidenzia un trend globale in marcato aumento (Grafico 1). Questo è da imputare al crescente numero di animali abbattuti sia negli ATC sia nei CA, con un più marcato trend positivo negli Ambiti Territoriali di caccia piuttosto che nei Comprensori alpini.

Grafico 1: andamento degli abbattimenti totali




Analizzando nello specifico la realtà di pianura (ATC) si possono esprimere le seguenti constatazioni:

- durante la caccia programmata, gli ATC che abbattano più cinghiali sono quelli delle zone collinari e appenniniche, in secondo luogo si posizionano quelli in cui, sebbene caratterizzati da una forte componente agricola dell'ecosistema, possiedono ancora aree residue a maggiore naturalità (piccole porzioni collinari, aree agli imbocchi vallivi, aree boscate piuttosto estese), infine si collocano quelli il cui territorio è caratterizzato quasi esclusivamente da aree antropizzate od agricole intensive (Mappa 1);
- negli ultimi due anni si è assistito ad un incremento del numero degli ATC che praticano la caccia di selezione. Nell'annata 2018-2019 gli Ambiti territoriali di caccia che praticavano anche questa forma di caccia erano solamente 9, mentre nella stagione 2019-2020 sono 15 con un numero totale di capi abbattuti di 395 nel 2018-2019 e 506 nel 2019-2020 (questo dato è riferito ad un aggiornamento del 20-02-2020, cioè a stagione venatoria ancora in corso);
- sebbene in pianura esistano delle realtà in cui la caccia di selezione abbia un peso relativo piuttosto importante (ATC AL1 30% circa, ATC NO1 20% circa e ATC NO2 10% circa degli abbattimenti durante la stagione 2018-2019) nel complesso questo tipo di caccia incide solamente per il 4% circa se si considera l'intero territorio di pianura della regione.



Per quanto riguarda il territorio alpino del Piemonte si possono esprimere le seguenti considerazioni:

- durante la caccia programmata, i CA con il maggior numero di abbattimenti sono quelli caratterizzati da ampie porzioni di aree montane a bassa quota con ampi fondovalle praticamente assimilabili a zone di collina. Mano a mano che la quota media del Comprensorio alpino si innalza il numero di cinghiali abbattuto si fa più modesto fino ad arrivare a pochi capi nelle vallate più impervie, dove il cinghiale fatica a trovare aree utili alla sua sopravvivenza (Mappa 2);
- la caccia di selezione nei CA viene praticata da 11 istituti su 17 con incidenze piuttosto basse sul totale dei capi abbattuti ad eccezione del CA TO4 che nelle ultime due stagioni venatorie ha realizzato il 40% circa (2018-2019) ed 50% (2019-2020) circa del totale dei capi con questa forma di caccia.



Nelle ultime quattro stagioni venatorie gli istituti che hanno richiesto un piano di prelievo al cinghiale sono passati da 11 a 26 tra ATC e CA e da 20 a 97 tra AFV e AATV. Sui 38 ATC e CA

presenti sul territorio regionale nel 2016 quelli che hanno chiesto il piano di prelievo rappresentavano il 28% degli istituti mentre nel 2019 questi ne rappresentavano il 67% circa. Per quanto riguarda le 135 AFV e AATV, quelle che hanno richiesto un piano rappresentano il 14% del totale nel 2016 ed il 72% circa nel 2019. Da sottolineare che nella stagione venatoria 2018-2019 30 AFV o AATV richiedenti si trovano sul territorio della provincia di Alessandria e quest'anno sono 31 che rappresentano il 32% dei piani richiesti da questi istituti. Tenendo presente che su tutto il territorio della provincia sono autorizzate complessivamente 46 AFV e AATV, le aziende che hanno richiesto un piano selettivo rappresentano il 67% del totale provinciale.


Per quanto riguarda i dati sugli abbattimenti negli ATC e nei CA le percentuali di completamento del piano si attestano tra un minimo del 9% circa ed un massimo del 51% nel 2016 ed un minimo del 3% ed un massimo del 64%, con anche un caso di completamento di piano, nel 2019. All'interno dei vari ATC e CA le percentuali di abbattimento sono abbastanza costanti, segno, questo, che una certa percentuale di cacciatori si è "fidelizzato" a questo tipo di caccia anche per il cinghiale. In altri casi, invece, come l'ATC VC1, questo tipo di prelievo non ha sortito alcun tipo di risultato e ha portato a non richiedere più il piano dopo il primo tentativo (Tabella sottostante).

	2016			2017			2018			2019		
	piano	prel	%	piano	prel	%	piano	prel	%	piano	prel	%
ATC AL1	280	134	47,86	320	142	44,38	320	180	56,3	400	259	64,75
ATC AL2										50	3	6
ATC AL3	150	40	26,67	150	45	30,00	200	51	25,5	150	11	7,33
ATC AL4	150		0,00	150		0,00	250	30	12,0	250	22	8,8
ATC BI1	120	47	39,17	120	34	28,33	120	10	8,3	120	7	5,83
ATC CN1										30	0	0
ATC CN2										50	0	0
ATC CN3										150	13	8,66
ATC CN4										320	8	2,5
ATC CN5										425	7	1,64
ATC NO1	100	45	45,00	130	45	34,62	130	38	29,2	160	45	28,12
ATC NO2	80	41	51,25	100	34	34,00	100	46	46,0	160	71	44,37
ATC TO1	100	28	28,00	100	15	15,00	100	17	17,0	100	20	20
ATC TO2	25	5	20,00	60	5	8,33	60	14	23,3	60	8	13,33
ATC TO3	54	5	9,26	54	7	12,96	63	9	14,3	80	3	3,75
ATC TO5							250	0	0,0	350	15	4,28
ATC VC1				50		0,00	50	0	0,0	50	14	28
ATC VC2				45	0	0,00						
CA BI1								18		320	28	8,75
CA TO3	100	34	34,00	100	12	12,00	100	37	37,0	100	25	25
CA TO4	400	88	22,00		195		500	159	31,8	500	316	63,2

CA TO5		17			19		250	1	0,4	300	1	0,33
CA VC 1								30		100	74	74
CA VCO2								52		50	50	100

Se si analizza il contributo che la caccia di selezione al cinghiale ha fornito al totale degli abbattimenti di questa specie si nota come questo sia molto variabile da zona a zona, passando da percentuali piuttosto basse a valori che rappresentano la quasi totalità degli abbattimenti. A titolo di esempio, nel grafico successivo, vengono riportati le percentuali di cinghiali abbattuti in caccia di selezione sul totale degli abbattimenti per alcuni ATC piemontesi nel 2018 e nel 2019.

Grafico 2: percentuale degli abbattimenti in selezione sul totale




Danni alle produzioni agricole

In questa disamina vengono presi in considerazione solamente gli eventi che sono stati segnalati dai Comprensori alpini e Ambiti territoriali di caccia sul territorio di loro competenza e sono stati esclusi quelli relativi alle Aree protette e agli istituti di protezione provinciali.


Negli ultimi 5 anni il trend generale è in aumento con un incremento medio del 10% circa rispetto all'anno precedente (Grafico 2).

Grafico 3: totale degli eventi per anno negli ATC e CA



La maggior parte degli eventi sono riscontrabili nelle aree di pianura e collina (circa il 70% dei casi ogni anno) rispetto alle aree di montagna. Analizzando più nel dettaglio gli andamenti temporali si può vedere chiaramente che questi rimangono costanti nel tempo sia in pianura sia in montagna (Grafico 4).


Grafico 4: andamento percentuale della ripartizione dei danni



Se si analizza l'andamento dei danneggiamenti alle colture si nota una certa relazione tra la pratica della caccia di selezione al cinghiale con l'andamento del numero di eventi di danno per ATC e CA. Infatti, dal grafico successivo (Grafico 5) che riporta - a titolo d'esempio - la serie storica degli eventi di danno nei CA di Torino, si può notare come quasi in tutti gli ambiti in cui si pratica la caccia di selezione a questa specie il numero di eventi sia in diminuzione o comunque stabile a partire dal 2013 (anno di approvazione delle "Linee guida").


Grafico 5: Andamento danni nei CA di Torino

in rosso: caccia selezione; in blu: no caccia di selezione




Analizzando nello specifico la realtà di pianura (ATC) si possono esprimere le seguenti constatazioni:

- il maggior numero di danni avviene negli ATC delle zone collinari e appenniniche, in secondo luogo si posizionano quelli in cui, sebbene caratterizzati da una forte componente agricola dell'ecosistema, possiedono ancora aree residue a maggiore naturalità (piccole porzioni collinari, aree agli imbocchi vallivi, aree boscate piuttosto estese), infine si collocano quelli il cui territorio è caratterizzato quasi esclusivamente da aree antropizzate od agricole intensive (Mappa 3).




Per quanto riguarda il territorio alpino del Piemonte si possono esprimere le seguenti considerazioni:

il maggior numero di eventi danno si riscontrano nei CA caratterizzati da ampie porzioni di aree montane a bassa quota con ampi fondovalle praticamente assimilabili a zone di collina. Mano a mano che la quota media del Comprensorio alpino si innalza il numero di danni si fa più modesto fino ad arrivare a pochi eventi nelle vallate più impervie, dove il cinghiale fatica a trovare aree utili alla sua sopravvivenza (Mappa 4).



Confrontando i dati sugli istituti che praticano la caccia di selezione rispetto a quelli che non praticano questa forma di caccia si può notare che negli ultimi due anni i danni sono aumentati in modo maggiore proprio negli ATC e CA che non praticano la caccia di selezione rispetto a quelli che, invece, la praticano (Mappa 5).

2018




Caccia di selezione

Abbatimenti:



2018




Danni all'agricoltura


Numero di eventi:




2019



2019



Infine: se si analizza l'andamento degli eventi di danno da cinghiale all'agricoltura si nota come questi stiano aumentando soprattutto sulla fascia appenninica del basso cuneese e nelle zone di pianura immediatamente adiacenti.



CONCLUSIONI

Sebbene questa forma di caccia sia ancora poco praticata all'interno del Piemonte, laddove questa viene praticata inizia ad essere uno strumento gestionale che sta aumentando la sua importanza. In alcuni casi questa forma di caccia ha quasi completamente soppiantato quelle tradizionali come nel novarese, in altri casi stenta ad affermarsi. Sicuramente la caccia di selezione può portare a

maggiori vantaggi nelle aree di pianura laddove la presenza di questo suide è maggiore rispetto alle aree montane o collinari impervie, anche in relazione alla maggiore presenza di colture agricole sensibili ai danneggiamenti da cinghiale.

Sicuramente la conferma dei periodi di caccia proposti nel calendario venatorio che aumentano il periodo in cui la femmina può essere abbattuta potrà aiutare a migliorare le percentuali di completamento dei piani e il loro bilanciamento tra le varie classi (in alcuni casi gli abbattimenti sono fortemente sbilanciati verso una o poche classi. Dati non mostrati perché incompleti) migliorando così anche le ricadute positive da un punto di vista gestionale e di prevenzione dei danni.

La Regione Piemonte ha avviato iniziative di investimento finalizzate alla precisa zonizzazione degli eventi di danno all'agricoltura attraverso il rinnovamento completo della piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni e istruttoria dei danni (dal 1 gennaio 2020 procedura informatica Nembo - danni da fauna), nonché l'ipotesi di introduzione di sistemi condivisi tra i vari Enti e forze di polizia per la registrazione e localizzazione dei sinistri stradali; ciò allo scopo di poter disporre di strumenti precisi ed efficaci per orientare la caccia di selezione, in quelle aree maggiormente esposte a questi eventi, ad una scala di dettaglio superiore a quella dei confini amministrativi; questi ultimi risultano infatti poco efficaci per descrivere dinamiche che per loro natura non sono legate a questi confini.

Pertanto si ritiene che l'autorizzazione ai piani di prelievo, sia per gli ATC, CA, AFV e AAATV che hanno già intrapreso questo percorso, sia per tutti quegli istituti che si avvicinano solamente a partire da questa stagione venatoria, rappresenti un modo utile per migliorare la consapevolezza che una corretta gestione della fauna selvatica venga realizzata attraverso approcci selettivi di gestione delle popolazioni di questo suide; ciò allo scopo di garantire una migliore compatibilità tra la presenza del cinghiale sul territorio e le attività che su esso si svolgono.